

	Allegato "B " Repertorio n.21134	Raccolta n.11271
	STATUTO	
	DELLA	
	"FONDAZIONE PORTUS E.T.S."	
	Articolo 1	
	FONDAZIONE SEDE E DURATA	
	1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione	
	Portus ETS"con sede legale in Fiumicino.	
	1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo	
	Settore nell'ambito del modello organizzativo della	
	Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs.	
	11/2017) e del Codice civile.	
	1.3 II Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con	
	le maggioranze richieste dall'articolo 7 che segue, potrà	
	modificare l'indirizzo dell'ente, purchè all'interno dello	
	stesso Comune, istituire sedi secondarie, filiali, uffici e	
	stabili organizzazioni, anche al di fuori del territorio	
	della Repubblica d'Italia.	
	1.4 La Fondazione ha durata illimitata e si estinguerà nei	
	casi e con le modalità previsti dal presente Statuto e dalla	
	legge.	
	Articolo 2	
	FINALITÀ, SCOPO E ATTIVITÀ	
	2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo scopo della	

	Fondazione è quello di favorire, promuovere, diffondere e	
	valorizzare, nei modi ritenuti più idonei, la conoscenza, lo	
	studio, il recupero, il restauro e la fruizione dei beni di	
	interesse storico, artistico, archeologico, nonché paesistico	
	e ambientale.	
	Per l'attuazione di tali scopi, la Fondazione potrà:	
	promuovere ogni iniziativa legale, promozionale, culturale,	
	ludica, pubblicitaria o di altro genere, comunque finalizzata	
	alla tutela ed alla valorizzazione dei beni di cui al comma	
	precedente;	
	collaborare con enti ed istituzioni regionali, nazionali,	
	comunitari, internazionali e con ogni altro ente pubblico o	
	privato con cui si ravvisasse la necessità di coordinamento o	
	collaborazione per il raggiungimento degli scopi	
	istituzionali, dando il proprio contributo, anche di studio e	
	documentazione;	
	promuovere e partecipare all'attività e all'organizzazione di	
	altre fondazioni, associazioni e istituzioni aventi scopi	
	affini o strumentali ai propri;	
	organizzare conferenze, congressi, convegni, celebrazioni,	
	manifestazioni, esposizioni, mostre, fiere,	
	incontri e seminari per incrementare gli scambi di	
	conoscenza, studio ed esperienze nei suoi settori di	
	attività; nonchè promuovere e/o partecipare alla costituzione	
	di sedi museali o espositive attinenti alla propria attività,	

	prevedendo e concordando le modalità di funzionamento;	
	produrre materiale didattico, pubblicazioni editoriali,	
	materiali informativi, audio, video, anche di natura	
	telematica ed informatica, nonché conservare, ordinare e	
	valorizzare detti supporti in biblioteche ed archivi,	
	consentendone la consultazione e la riproduzione;	
	promuovere e realizzare analisi, studi e ricerche;	
	promuovere e finanziare o cofinanziare premi, borse ed	
	assegni di studio;	
	assumere partecipazioni in società, enti ed altre istituzioni	
	italiane o straniere aventi scopi simili, affini o	
	strumentali ai propri e purchè tali partecipazioni siano	
	strettamente connesse all'attuazione dei propri scopi	
	istituzionali;	
	promuovere la raccolta di fondi da destinare al perseguimento	
	dei fini statutari della fondazione;	
	amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,	
	locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o	
	gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo	
	funzionale al raggiungimento degli scopi della fondazione,	
	consentendone anche, ove possibile ed opportuno, l'apertura	
	al pubblico e indicando le relative modalità.	
	L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via	
	esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse	
	generale, come elencate nel D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art.	

5 alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	t)organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di	
	cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266,	
	della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	z) riqualificazione di beni pubblici Inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	Articolo 3	
	ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI	
	3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle	
	di cui al precedente articolo, purché secondarie e	
	strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti	
	di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche	
	sociali, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017. Nei	
	limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori	

attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) i beni, i diritti e le somme destinate a patrimonio nell'atto costitutivo;

b) le elargizioni fatte ed i contributi a qualsiasi titolo erogati alla Fondazione da soggetti terzi, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

c) i beni, mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati ad incremento del patrimonio;

d) gli eventuali utili o avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione destini espressamente ad incremento del patrimonio.

4.2 Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione si dota di un fondo di gestione costituito da:

a) i redditi del patrimonio della Fondazione;

b) le somme, i diritti ed i beni, sia mobili che immobili, a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

c) i proventi derivanti dalla alienazione di beni facenti parte del patrimonio i quali vengano destinati con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso

dall'incremento del patrimonio;

d) gli eventuali utili o avanzi di gestione non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli apporti e/o i contributi eventualmente erogati dai Sostenitori.

Articolo 5

FONDATORE, SOSTENITORI E MEMBRI ONORARI

5.1 Assumono la qualifica di "Fondatore", ai fini del presente Statuto;

a) Muzio Sforza Cesari anche a nome della propria famiglia, finchè in vita e capace d'intendere, nominato dal precedente Fondatore e Presidente Ascanio Sforza Cesarini, deceduto in data 27 settembre 2022, con testamento olografo pubblicato con atto a rogito del Notaio Maria Antonietta Cavallo di Roma, in data 13 ottobre 2022, repertorio n.19663/10452, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, in data 18 ottobre 2022, al numero 34126 serie 1T;

b) colui o colei che, con apposito atto pubblico, venga designato a succedere nella predetta qualifica da Muzio Sforza Cesarini e, quindi, dai Fondatori a questi via via succeduti, finchè in vita e capace d'intendere.

5.2 Nel caso in cui il Fondatore pro tempore non abbia provveduto ad indicare la persona designata a succedergli nella qualifica conformemente a quanto stabilito all'articolo

5.1. che precede, vi provvedere il Consiglio di

	Amministrazione scegliendo tra i parenti fino al sesto grado	
	del detto Fondatore.	
	5.3 Assumono la qualifica di "Sostenitori" quelle persone	
	fisiche e/o enti che, in ragione del loro particolare	
	contributo al perseguimento degli scopi della Fondazione,	
	siano stati accolti come tali nella Fondazione con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole	
	del Fondatore.	
	5.4 Su invito espresso del Fondatore possono assumere la	
	qualifica di "Membri Onorari" enti, persone fisiche e	
	giuridiche la cui natura, competenze, prerogative e funzioni,	
	anche di natura istituzionale, siano ritenute coerenti con	
	gli scopi e le attività della Fondazione.	
	Articolo 6	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	6.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove	
	Consiglieri	
	6.2 I consiglieri restano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili. E' fatto salvo il diritto del Fondatore di	
	procedere alla loro revoca in qualsivoglia momento ma solo in	
	presenza di una giusta causa.	
	6.3 Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:	
	a) il Fondatore;	
	b) quattro consiglieri nominati discrezionalmente dal	
	Fondatore, tra componenti della sua famiglia e persone	

comunque di sua fiducia

c) quattro consiglieri nominati dal Fondatore, scegliendo da una lista di almeno sei candidati sottoposta, senza carattere vincolante, dal Consiglio di Amministrazione in scadenza. Qualora il Fondatore ritenga di non potere accogliere, in tutto o in parte, le candidature espresse dal Consiglio di Amministrazione, procederà in assoluta autonomia alla nomina dei restanti consiglieri.

6.4 La sostituzione di consiglieri che, per qualsivoglia ragione, cessino anzitempo dal loro incarico avviene secondo la procedura seguita per la loro nomina. Nel caso in cui venga meno simultaneamente la maggioranza dei consiglieri si provvede alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato all'articolo 6.3 che precede.

6.5 Ai consiglieri non è riconosciuto alcun compenso. Sono invece rimborsate le spese sostenute in nome e/o per conto della Fondazione, così come quelle incorse dai consiglieri in connessione con l'assolvimento del mandato, purchè approvate preventivamente ed idoneamente documentate.

6.6 Possono presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzione esclusivamente consultiva e senza diritto di voto, i componenti dei Comitati Consultivi eventualmente costituiti ai sensi dell'articolo 11 che segue, quando siano poste all'ordine del giorno questioni attinenti alla loro missione e funzione istituzionale.

Articolo 7

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio, per l'impiego delle risorse finanziarie della Fondazione e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro il mese di per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

Qualora il Presidente sia per qualsivoglia impossibilitato a convocare il Consiglio di Amministrazione, vi provvede il Vice Presidente; e, in caso di impedimento di quest'ultimo, il consigliere in carica più anziano di età.

7.3 La convocazione è fatta mediante avviso, indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonchè le materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i consiglieri, ai componenti dell'organo di controllo, nonchè ai componenti dei Comitati Consultivi eventualmente invitati a partecipare. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

7.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificandosi questi presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti non presenti nel luogo dell'adunanza e come sono stati espressi i voti da parte dei singoli consiglieri.

7.5 Ogni consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del Fondatore.

7.6 II Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e, salvo quanto previsto nell'articolo 7.7 che segue, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7.7 II Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, sui seguenti argomenti:

- a) modifiche allo Statuto;
- b) scioglimento della Fondazione;

7.8 I verbali delle adunanze del Consiglio di

	Amministrazione, redatti a cura del segretario per	
	l'occasione nominato dal Presidente e sottoscritti da	
	quest'ultimo e dal segretario medesimo, sono trascritti nel	
	libro delle adunanze.	
	7.9 II Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di	
	ordinaria amministrazione al Presidente ovvero ad un Comitato	
	Esecutivo composto da tre consiglieri.	
	Articolo 8	
	PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE-	
	8.1 Il Fondatore pro-tempore ricopre la carica di Presidente	
	della Fondazione.	
	8.2 II Presidente sovrintende al buon andamento della	
	Fondazione coordinando l'attività dei diversi organi e del	
	personale; vigila sul corretto svolgimento dell'attività	
	istituzionale; esercita i poteri di gestione a lui delegati	
	dal Consiglio di Amministrazione; convoca e presiede le	
	adunanze del Consiglio di Amministrazione.	
	8.3 In caso di urgenza il Presidente può adottare i	
	provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione,	
	salvo poi sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella	
	sua prima adunanza da convocare al massimo entro trenta	
	giorni.	
	8.4 II Presidente è investito della rappresentanza legale	
	della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e potrà	
	fare libero uso della firma, con facoltà di conferire procure	

	speciali per determinati atti, anche a favore di estranei.	
	8.5 II Presidente può nominare, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente.	
	Il Vice Presidente resta in carica per la durata del suo mandato di consigliere e può essere rieletto.	
	8.6 II Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, purchè non siano permanenti. In tali casi il Vice Presidente esercita anche la rappresentanza legale.	
	Al Vice Presidente possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione determinati poteri inerenti alla gestione e coordinati con i poteri attribuiti al Presidente.	
	8.7 In assenza sia del Presidente che del Vice Presidente la rappresentanza della Fondazione per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione spetta al consigliere più anziano di età.	
	Articolo 9	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	9.1 L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.	
	Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tal caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.	
	9.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge	

	e delle, statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	9.3 I componenti dell'Organo di Controllo possono in	
	qualsiasi;· mento procedere, anche individualmente, in atti	
	di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	9.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del	
	bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio	
	sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'Organo di Controllo.	
	9.5 L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto)	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	9.6 All'Organo di controllo può essere riconosciuto in sede	
	di nomina un compenso per l'assolvimento del mandato.	
	Articolo 10	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	10.1 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio	
	d'Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti.	
	10.2 L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi,	

	sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della sua carica e può essere rinominato.	
	10.3 Il Revisore:	
	- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi	
	vigenti per i revisori dei conti;	
	- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli	
	organi sociali;	
	- può partecipare alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione con	
	relazione .	
	10.4 La revisione legale dei conti può essere affidata	
	all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia	
	tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito	
	Registro.	
	Articolo 11	
	COMITATI CONSULTIVI	
	11.1 II Consiglio di Amministrazione può costituire Comitati	
	Consultivi, con i quali cooperare al perseguimento degli	
	scopi istituzionali, invitando a farne parte accademici,	
	professionisti e/o comunque personalità legate al mondo	
	dell'arte, dell'archeologia, della storia, delle scienze,	
	dell'economia, della finanza e/o delle istituzioni.	
	11.2 All'atto della costituzione di un Comitato Consultivo,	
	il Consiglio di Amministrazione ne individua la missione, le	

	funzioni, la durata (se a termine), nonché le modalità con	
	cui questo opera e si coordina con il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Articolo 12	
	ESERCIZI E BILANCIO	
	12.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e	
	termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	12.2 Entro il 30 maggio di ogni anno il Consiglio di	
	Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in	
	conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del	
	Terzo Settore, nonché(ove richiesto dalla legge, il bilancio	
	sociale di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.	
	12.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può	
	distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve	
	comunque denominati ad alcuno, né direttamente né	
	indirettamente.	
	Articolo 13	
	ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE	
	13.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque	
	causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i	
	liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che	
	perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore,	
	previo parere favorevole dell'ufficio di cui ali'art. 45 del	
	Codice del Terzo Settore.	

Certificato di conformità di copia digitale a originale analogico
(art.22, comma 1 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge 16 febbraio
1913 n.89).

Io sottoscritta Maria Antonietta Cavallo, Notaio in Roma, iscritta nel
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, certifico, mediante apposizione al presente file della mia
firma digitale (dotato di certificato di validità numero di serie 48 24,
valido fino al 31 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del
Notariato C.A.) che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale cartaceo a mio rogito.

Roma, Via Cicerone n.28, 17 dicembre 2025

Firmato digitalmente

Maria Antonietta Cavallo